



rapporto di lavoro autonomo di natura libero - professionale di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. codice civile e assumono l'impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale, impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi artt. 3 e 6.

Art. 2 **OGGETTO DEL RAPPORTO**

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professione del soggetto iscritto all'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi da rendersi a favore dell'A.S.L. per la realizzazione, presso la S.O.C. di una attività per sviluppare modalità operative di intervento specifiche ed efficaci volte al miglioramento della attuale organizzazione per la soddisfazione di fabbisogni straordinari di personale legati ad emergenza COVID19.

Art. 3 **AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA**

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Professionista non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, né professionale né organizzativa, da parte dell'A.S.L. Al proposito, si stabilisce inderogabilmente quanto segue:

- è esclusa l'instaurazione di un rapporto d'impiego di natura subordinata;
- la prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Professionista, che non potrà avvalersi di sostituti;
- il Professionista svolgerà l'attività in autonomia e l'A.S.L. si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto da parte del Professionista;
- l'A.S.L. potrà solo emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero - professionale del Professionista con la propria organizzazione interna. In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull'autonoma determinazione del Professionista, sui modi e i tempi di esecuzione della prestazione;
- ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa anche al di fuori delle strutture aziendali dell'A.S.L. e compatibilmente con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, l'A.S.L. designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, il Dott. Paolo BORGOTTI, Direttore S.O.C. Distretto, che fungerà da "Referente operativo", ossia responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del presente contratto. Il Professionista non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale di cui sopra, rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali;
- la presenza del Professionista presso le strutture dell'A.S.L. e il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest'ultima non integrano un "inserimento" del Professionista nella organizzazione dell'A.S.L.; ciò in quanto il Professionista espleta la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di responsabilità personale e diretta. Il collegamento funzionale con gli operatori dell'A.S.L. si configura, quindi, come condizione indispensabile per l'esecuzione del



- contratto da parte del Professionista, contratto che non può avere utile esecuzione ove il Professionista non coordini la propria attività con l'organizzazione dell'A.S.L.;
- il Professionista dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.

Art. 4 DURATA

Il presente contratto ha validità e durata di sei mesi dal e fino al .

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata che ciascuna delle parti potrà dare all'altra mediante invio di comunicazione con Racc. A/R. in qualsiasi momento con un preavviso di quindici giorni.

Nell'ipotesi di interruzione del rapporto, le parti concordano che si applichi comunque l'art. 2237 codice civile e non l'art. 2227 codice civile, in relazione allo stato di raggiungimento dell'obiettivo, al momento dell'effettiva interruzione della prestazione.

Art. 5 COMPENSO

L'A.S.L. si impegna a corrispondere al Professionista per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto un compenso massimo omnicomprendivo lordo di Euro 40,00 all'ora per il periodo previsto ed in corrispondenza dell'impegno orario contrattualmente pattuito di n. 38 ore settimanali.

Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Professionista sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato a seguito di presentazione da parte del Professionista agli uffici competenti, entro il 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento (pena il ritardato pagamento dell'attività svolta), di regolare fattura elettronica relativa alle prestazioni effettuate correlata da attestazione da parte del "Referente operativo" individuato nel presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 e ss. codice civile).

Il Professionista si impegna a comunicare immediatamente all'A.S.L. ogni comportamento del "Referente operativo" o di altri soggetti dell'A.S.L., che venga ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'autonomia di cui all'art. 3.

Si richiama l'attenzione del Professionista sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e in materia di privacy, della quale il Professionista viene informato mediante consegna di apposita documentazione, che si impegna a rispettare e ad attuare.



Il Professionista è autorizzato a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali per il proprio ambito di competenza, secondo le indicazioni impartite dal titolare del trattamento, sulla base della normativa e del Regolamento sulla privacy vigente.

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Il Professionista autorizza altresì l'A.S.L. a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali per l'erogazione dei compensi e per ogni adempimento di legge connesso con il presente contratto (in particolare, quelli in tema di trasparenza), come da apposito modulo di cui viene consegnata copia.

Ai sensi della normativa succitata, l'A.S.L. VCO rende noto che i dati che verranno comunicati dal Professionista per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al Professionista le facoltà di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.

Il Professionista è tenuto nei confronti dell'A.S.L. alla scrupolosa osservanza sia del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) sia del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO adottato con deliberazione n. 162/2018 (di cui vengono consegnate copie). Qualora nel corso del rapporto professionale venisse accertata da parte dell'A.S.L. la violazione delle regole di condotta evidenziate nel codice di comportamento sopra richiamato, l'A.S.L. potrà procedere, mediante invio di comunicazione con Racc. A/R, alla risoluzione del rapporto di collaborazione instaurato, senza obbligo di preavviso.

Il Professionista inoltre deve ottemperare a quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: in particolare, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'A.S.L., tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

L'A.S.L. dà atto che tutti gli oneri assicurativi, compresi quelli per i rischi di infortunio sul lavoro, ivi inclusi anche quelli "in itinere", sono a carico del Professionista, il quale dovrà produrre preventivamente copia di assicurazione R.C. – colpa grave, nonché polizza personale infortuni/malattie professionali, in corso di validità, sollevando l'A.S.L. da ogni responsabilità in caso di infortunio imputabile all'esecuzione delle attività previste nel presente contratto. Egli utilizzerà propri beni strumentali (pc portatile, automezzo, cellulare, ecc.) di supporto allo svolgimento delle prestazioni professionali.

L'incarico implica incompatibilità con la sussistenza di lavoro dipendente, a tempo pieno, con altro Ente Pubblico o con privati o con altri incarichi di collaborazione professionale, a qualsiasi titolo ricoperti, che sommati al presente, comportino un impegno lavorativo complessivo superiore alle 38 ore settimanali, fatta salva la facoltà da parte di ogni singola Azienda, di rilasciare specifiche autorizzazioni.

Art. 7 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

Art. 8 BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto rientra nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. n. 131/1986 e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1, c. 1, lett. b) e, ove ricorra registrazione, con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

Dott.

**Su delega del Direttore Generale
Il Direttore S.O.C.
Gestione Personale e Relazioni Sindacali
(Dott.ssa Claudia SALA)**